

# IL TRIBUNALE DI TIVOLI

# UFFICIO FALLIMENTARE

# DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice

Letto il ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da Monica Ugolini,

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 7,8 e 9 della 1. n. 3/2012;

fissa l'udienza del 10.6.2022 ore 10.10,

disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 della l. 3/2012, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, i quali fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza;

#### DISPONE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito dell'intestato Tribunale della proposta di accordo e del presente decreto

#### **INFORMA**

Che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

#### DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili Si comunichi

Tivoli, 26.4.2022

Il Giudice Dott.ssa Anna Multari



## Avv. Paolo MELCHIONNA

Lungotevere Flaminio n. 28 - 00196 Roma (RM) paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org

## TRIBUNALE DI TIVOLI

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ART. 6 E SS. LEGGE N. 3/2012

Debitore: Monica UGOLINI

Professionista incaricato Gestore della Crisi; Dott. Antonino SPANO'

Giudice delegato: Dott.

La Signora Monica UGOLINI (C.F. GLNMNC76A45H501L), nata a Roma il 5 gennaio 1976 e residente (RM) (RM), assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo MELCHIONNA del Foro di Roma (C.F. MLCPLA74D16F132G, PEC: paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 28, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dal quale verrà anche estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il successivo ricorso al Tribunale competente.

#### PREMESSO

- che su istanza della ricorrente (Doc. 1) l'Organismo di Composizione della Crisi Assodebitori di Tivoli, con proprio provvedimento (Doc. 2), nominava il Dott. Antonino SPANO', quale Gestore della Crisi;
- che la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e dalla relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato Dott. Antonino SPANO' che si allegherà in sede di ricorso;

## 1. CRITERIO SOGGETTIVO: SOVRAINDEBITAMENTO E CAUSE

La Signora Monica UGOLINI versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le obbligazioni a carico della proponente ammontano complessivamente ad €213.301,21 circa che non potranno mai essere adempiute con i suoi redditi, in quanto peraltro non occupata.

Le cause della crisi possono imputarsi, principalmente, nella sottoscrizione di una fideiussione di rilevantissima entità - peraltro sproporzionata alle condizioni al tempo reddituali della garante - rilasciata in favore della concessione, avente ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la gestione, la concessione, l'acquisizione in uso di terreni e fabbricati (Doc. 3).

In data 03.03.2008, la facente parte del gruppo un contratto di leasing (Doc. 4) di un compendio immobiliare sito in Via di Torre Spaccata n. 172 Roma.

A garanzia dell'adempimento, in data 03.03.2008, la sig.ra UGOLINI, congiuntamente al Signor (socio minoritario socio minoritario (socio minoritario (socio minoritario (socio minoritario socio minoritario (socio minoritario socio minoritario socio minoritario socio minoritario (socio minoritario socio m

Al momento della sottoscrizione di detta fideiussione, la sig.ra UGOLINI, era dipendente della

La suddetta garanzia personale è stata richiesta dall'Istituto di credito quale condizione per la concessione del credito alla **concessione**, riferibile e comunque amministrata ad oggi dal padre della ricorrente Signor (come da visura camerale allegata sub doc. 3).

Al riguardo, occorre inoltre considerare che il debito contratto per il rilascio di garanzie personali, come quello derivante dall'escussione di fideiussioni, è un debito potenziale, ovvero il cui recupero è destinato ad essere azionato da parte del creditore solo allorquando il debitore principale (Mario Introbiliare Sada) non risulti più in bonis, ma sia insolvente e definitivamente privato del credito bancario.

Com'è noto, è prassi comune degli istituti finanziari concedere finanziamenti solo a fronte del rilascio di garanzie, a prescindere dalla propria volontà e dall'effettiva capienza del patrimonio personale.

L'unica modalità possibile di ottenere finanziamenti da parte degli Istituti Bancari, specie nel periodo di crisi economica globale nel corso del quale la Ricorrente ha prestato la garanzia causa del sovraindebitamento, era esattamente quello di sottoscrivere contratti fideiussori, preferibilmente da parte di molteplici soggetti che si potessero obbligare in solido, cosicché le Banche si sentissero meglio tutelate.

A causa dell'inadempimento della suluppo Immobiliane ani. al leasing stipulato, la banca creditrice ha messo in mora tutti i fideiussori procedendo al recupero del proprio credito, instaurando la procedura monitoria e di esecuzione forzata sul bene immobile della Signora Monica UGOLINI, non avendo l'altro garante monitoria e di espropriare.

Si evidenzia che la signora Monica UGOLINI è totalmente estranea di collegge de la signora monica UGOLINI è totalmente estranea de la collegge de la collegg

In particolare, la **Marcolli de la company d** 

Milano ha condannato le la Sig.ra Monica UGOLNI a pagare in favore della la Sig.ra Monica UGOLNI a pagare in favore della la la Sig.ra la somma di Euro 161.241,01, gli interessi come da domanda, nonchè le spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 406,50 per spese oltre IVA e CPA (Doc. 6).

La richiesta della della della di pagare immediatamente la fideiussione con il decreto ingiuntivo opposto e che costituisce titolo esecutivo della procedura immobiliare pendente presso il Tribunale di Tivoli ha determinato l'insolvenza della debitri de non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In data 11 giugno 2021, la società notificava all'odierna ricorrente Monica UGOLINI, atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di euro 175.552,51, oltre spese ed accessori di legge (Doc. 8) seguito da pignoramento immobiliare notificato in data 12.07.2021 sull'abitazione principale di proprietà della medesima, sita in (RM), (RM), L. R.G.E. 284/2021 (Doc. 9).

Ritenendo la condotta del creditore procedente illegittima e abusiva, la Signora UGOLINI proponeva opposizione *ex* art. 615 c.p.c. al fine far accertare la nullità della fideiussione per violazione della buona fede contrattuale, violazione dell'art. 1283 c.c., erronea quantificazione del credito e far sospendere l'efficacia dell'esecuzione anche in considerazione dei gravi problemi di salute suoi e del figlio (Doc. 10).

Tuttavia, con ordinanza del 13.01.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione condamando l'opporente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.262,00 oltre oneri di legge assegnando termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudicità di merito (Doc. 11).

Avverso tale provvedimento, pur sussistendone i presupposti, la signora UGOLNI proposto reclamo e non ha coltivato il giudizio di merito per non aggravare ulteriormente la propria situazione debitoria.

L'immobile pignorato sito in Diagnos Pl L., casa coniugale e primaria della ricorrente, è gravato da un mutuo ipotecario in quanto in data 12.05.2005, con atto per Notaio Franco BARTOLOMUCCI (rep. n. 321160-racc. n. 50870) sottoscriveva contratto di mutuo ipotecario con (al tempo (al tempo per l'acquisto della casa) di abitazione per un importo di €80.000 da restituire in 240 rate mensili da euro 459,87 con decorrenza dal 10/07/2005 al 10/05/2025 in solido con l'ex compagno sig. (Doc. 12) per l'acquisto di detto immobile. Tale mutuo è a tasso variabile e finora, come risulta dalla documentazione allegata (Doc. 13), risultano regolarmente pagate tutte le rate scadute, salva la sospensione richiesta a seguito dell'emergenza sanitaria. Attualmente la rata di mutuo mensile è di €507,21 (oltre €150,00 all'anno per la tenuta del conto). Dopo la fine della relazione con il signor con atto per Notaio Dott. Giovanni PARMEGIANI (rep. n. 79180 - racc. n. 2006) del 15 giugno 2007, ha acquistato con il supporto economico del padre di proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) dell'immobile con accollo della residua quota di mutuo di €38.585,00. (Doc. 14). Successivamente in data 23.05.2012, la Signora UGOLINI ha contratto matrimonio con il (Doc. 15) dal quale sono nati due figli (il primo figlio nato nel 2011, nato a Ronta Al figlio minore (Doc. 16) p

A causa di ciò, la madre sig.ra Monica UGOLINI è stata costretta a rinunciare all'attività lavorativa al fine di dedicarsi a tempo pieno all'assistenza del figlio minore della costretta.

La stessa ricorrente Monica UGOLINI, come da certificazione della della della della della 19 luglio 2021 (Doc. 17), soffre delle seguenti patologie: 

Della della

La Signora Monica UGOLINI è pertanto disoccupata dal 2011, constando quindi solo sul sostentamento economico del marito.

#### 2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

La proponente ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria formulando la presente proposta di accordo con i creditori ex art.8 della Legge n.3/2012.

La proponente, ai sensi dell'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modificazioni dichiara di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente e per la stessa ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art.7 comma 2° della legge 3/2012; a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione; d-quater) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

# 3. ESAME STATO PASSIVO INDIVIDUALE

Considerato quanto sopra esposto, è possibile identificare e riscontrare le obbligazioni attualmente a carico della Signora Monica UGOLINI, il cui totale ammonta ad €213.301,21. La ricostruzione dello "stato passivo" dell'istante è stata eseguita attraverso l'esame della seguente documentazione: a) estratti acquisiti presso il CRIF (Doc. 20) e Centrale Rischi Banca d'Italia (Doc. 21), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (Doc. 22), estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora iscritti ruolo (Doc. 23), nonché documentazione richiesta al Comune di residenza, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati o ancora oggetto di invio alla riscossione. All'esito di quanto esposto, si provvede, quindi, ad indicare la posizione debitoria della signora UGOLINI, nel dettaglio di seguito indicato:

					NATUE	RA ED ENTITA' DE	L DEBITO
Nr.	Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Valore Immobile	Ridotto a Chirografo per incaplenza	chirografo	ipotecario
(A)	-	Mutuo	Privilegio ipotecario	€ 41.800,00			26.837,00
(B)	-	fideiussione	lpoteça giudiziale	€ 41,800,00	€ 146.278,01	€ 146.278,01	€ 14.963
(C)		Spese legali	Privilegio		€ 19.573,50	€ 19.573,50	
(D)	•	Sanzioni, bolli auto e imposte locali	Chirografario			€ 3.499,22	
(E)		Imposte	Chirografario			€ 1.867,31	
(F)		Imposte	Chirografario		*	€ 283.,17	
	Totale				€ 165.851,51	€ 171.501,21	€ 41.800,00

Si evidenzia che il debito nei confronti della Projece, ad eccezione del ruolo 2020 è incluso nell'estratto di ruolo dell'agenzia delle entrate riscossione come da precisazione (Doc. 24).

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica attesta che non risultano carichi pendenti (Doc. 25), così come il sistema informativo del Casellario Giudiziale (Doc. 26) rilasciato dal Ministero della Giustizia risulta nulla.

Si aggiunge che a seguito delle verifiche e dai riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione non è stato rilevato alcun atto impugnato o impugnabile dai creditori.

#### 4. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

Al fine di evidenziare l'importanza per la platea dei creditori dell'attivo rinveniente da finanza esterna, è necessaria e doverosa una breve premessa.

L'odierna istante risulta essere proprietaria esclusivamente dell'abitazione principale con garage pertinenziale in gravata da mutuo e pignoramento e possiede beni mobili registrati di esiguo valore di mercato e, dunque, trattasi di soggetto la cui capienza patrimoniale è minima.

La proponente, come risulta dalla visura catastale è titolare dei seguenti beni (Doc. 27):

#### BENI IMMOBILI

INDIRIZZO	DATI IDENTIFICATIVI	PROPRIETA %	STIMA	COSTI DI RIPRISTINO	(al netto dei costi di ripristino)
H267 – Rignano Flaminio(RM) - Ca Flaminio (RM) - Ca piano terra int. 2	foglio 11 p.lla 802 sub. 11 cat. A2 classe 3 vani 4 superficie 71 mq R.C. € 516,46	100,00%	€ 71,000	€ 29.200,00	€ 41.800 (compreso il garage pertinenziale)
H267 – Rignano Flaminio(RM) – I	Foglio 11 p.lla 802 sub 6 cat. C/6 classe 5 consistenza 57 mq R.C. € 47,10.	100,00%			

Sull'immobile citato, privo peraltro di abitabilità, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli:

- 1) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario in favore di (già (già (marchi)) iscritta contestualmente alla stipula del mutuo, presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 in data 24.05.2005 ai nn. 321160/50870;
- 2) Ipoteca giudiziale în favore di infavore di infavor
- Il bene è pignorato ed è oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 284/2021 promossa da Paralla Gp. A. per la mandataria per un credito precettato di € 175.552,51.

#### BENI MOBILI

B) Quanto ai beni mobili, come risulta dalla visura PRA (Doc. 28), la sig.ra Monica UGOLINI è proprietaria dei seguenti beni:

BENI MOBILI	DATI	PROPRIETA'	STIMA VALORE
MOTOVEICOLO	HONDA SH 150 TARGA	1/1	€ 902
AUTOVETTURA	NISSAN QASHQAI BIFUEL	1/1	€3,900

C) Carta Postepay evolution n. \*\*\* saldo al 18.11.2021 di € 11,66 e carta postepay evolution n. \*\*\* di € 776,46. (Doc. 29).

Il conto è oggetto di pignoramento presso terzi ex D.P.R. 602/1973 da parte del € Pignoramento presso terzi ex D.P.R. 602/197

# 5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

La Signora Monica UGOLINI in data 23 dicembre 2012, come risulta dal certificato di matrimonio (Doc. 31), ha contratto matrimonio con il sig.

Il nucleo familiare della sig.ra Monica UGOLINI, come risulta dal certificato di stato di famiglia (Doc. 32) è così composto:

- 1) Monica UGOLINI nata a Roma il 05.01.1976 (C.F. GLNMNC76A45H501L);
- 2) Com Militar nato a Paramil 10.12.2012 (Company of the Company o

Il coniuge America nato a Remail 2000.1776 (C.F. ancorché non inserito nello stato di famiglia (essendo residente in Control (Doc. 33).

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.537,00, come da dichiarazione che si produce (Doc. 35) e che tengono conto della rata di mutuo integralmente sostenuta dal marito , nonché del contributo occasionale della madre della sig.ra UGOLINI.

La sig.ra UGOLINI beneficia esclusivamente dell'<u>indennità di frequenza ex legge 104/1992</u> da parte dell' Inps per il figlio di € 289,00 circa mensile e ha ricevuto reddito di emergenza ex d.l. 34/2020 di € 640,00 mensili di tre rate (doc. 36).

La condizione economica del nucleo familiare della Sig.ra Monica UGOLINI, composto dalla stessa, dal marito e della Sig.ra Monica UGOLINI, composto dalla stessa, dal marito e dalla stessa e dal minore come da certificazione ISEE Corrente, rilasciata dall'Inps (Doc. 37) è pari a soli Euro 3.651,63.

A rendere la situazione maggiormente complicata, sia sotto il profilo psichico sia finanziario, è la difficile situazione familiare ed i problemi di salute sia personali che del figlio e che ha ulteriormente compresso le disponibilità liquide della famiglia.

## 7. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalle informazioni acquisite risulta che la sig.ra UGOLINI non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni per cui l'ill.mo Giudicante a cui sarà sottoposta l'odierna proposta potrà accertare l'assenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre tutti gli effetti protettivi, in linea con la procedura anche, ai finì della sospensione delle procedure esecutive in corso nonché dell'inibizione all'avvio di eventuali procedure esecutive.

### 8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

La proponente intende, accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi secondo le previsioni richiamate dalla Legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo sarà depositata presso il tribunale di Tivoli, nel cui circondario risiede la debitrice.

La proposta, ai sensi dell'Art. 8 – comma 1-ter, prevede il rimborso, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice, in regolare ammortamento che vede, ad oggi, un residuo di € 26.837,00.

L'unico attivo disponibile messo a disposizione degli altri creditori è dato da una finanza esterna per complessivi € 21.999,58 (di cui € 1.999,58 in prededuzione in favore dell'OCC Gestore della crisi ed €20.000,00 in favore della procedura) da pagare entro trenta giorni dall'omologa dell'accordo.

Il contenuto dell'accordo che il Debitore ha delineato, per raggiungere l'esdebitazione, prevede di soddisfare i creditori, utilizzando la finanza esterna messa a disposizione dalla zia sig.ra Barbara UGOLINI nata a Para il 20 20 1045, Cara Gianne del Condizione che venga omologato l'accordo.

Si depositano le ultime tre dichiarazioni dei redditi della sig.ra Barbara UGOLINI (Doc. 38). Tale circostanza, di per sé, determina l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria perché, in caso di liquidazione, le somme messe a disposizione non verrebbero a far parte dell'attivo liquidatorio.

L'immobile staggito è gravato da mutuo ipotecario e, pertanto, in caso di vendita all'asta del bene troverebbe integrale soddisfazione esclusivamente l'istituto mutuante, mentre avrebbero una soddisfazione soltanto parziale.

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori chirografari e privilegiati, ivi compreso il creditore procedente, il quale verrà soddisfatto con l'attribuzione del residuo valore del bene immobile, come di seguito determinato.

Infatti, la predetta incapienza patrimoniale della ricorrente determina, ipso iure, la falcidia di alcuni crediti privilegiati (in particolare quelli derivanti dal decreto ingiuntivo n. 9454/2016 e sentenza di condanna n. 3884 del 2017) con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo.

Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) della ricorrente sul quale insiste la prelazione.

Fatta questa doverosa premessa, il valore dell'immobile in cui risiede la famiglia della proponente è stato stimato in €71.000,00 incluso il garage pertinenziale, come da perizia tecnica di stima redatta dall'arch. (Doc. 39).

Tuttavia tale valore dovrà essere decurtato dei costi di ripristino di tutte le opere difformi al progetto quantificate dal tecnico in €29.200,00 sulla base dei prezzari regionali.

Il valore attuale dell'immobile, peraltro anche privo di certificato di abitabilità, al netto dei costi di ripristino, è stato stimato in €41.800,00.

Pertanto, l'immobile ha una capienza per un valore residuo di soli €14.963,00 (€41.800-€26.837 residuo mutuo ipotecario ).

La convenienza del piano risiede nella possibilità di soddisfare, seppure parzialmente, tutti i creditori della signora UGOLINI.

Al contrario, la vendita all'asta dell'immobile non garantirebbe una pari soddisfazione del creditore procedente (peraltro di grado posteriore rispetto al creditore ipotecario che vanta un credito residuo di € 26.837,00), atteso che difficilmente l'immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un verosimile ulteriore ribasso.

Considerate le dinamiche delle aste immobiliari, ove non è usuale la vendita del bene al primo tentativo, la proposta appare vantaggiosa in quanto consentirebbe ai creditori di ricavare una somma verosimilmente non inferiore a quella ricavabile nell'esecuzione individuale e/o nella liquidazione del patrimonio e, al tempo stesso, garantirebbe una

rilevante riduzione dei tempi di realizzo e non graverebbe i creditori delle maggiori spese connesse all'esecuzione forzata.

Quindi, l'importo offerto appare ictu oculi più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio e dalla procedura esecutiva individuale.

## 9. FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

Nell'odierna proposta la finanza esterna, (cfr. Cass, 8 giugno 2012, n.9373), si fonda sulla neutralità dell'apporto del terzo rispetto al patrimonio del debitore; le risorse del terzo non comportano né un incremento dell'attivo né un aggravio del passivo.

Il diverso trattamento, che la proposta dell'Istante intende garantire al creditore risulta giuridicamente fattibile in considerazione del fatto che il flusso finanziario deriva integralmente da finanza esterna e, pertanto, non assoggettata al vincolo dell'ordine delle cause di prelazione.

Qui di seguito vengono dettagliati i crediti con le relative percentuali di soddisfacimento e il grado di privilegio che gli assiste, con la precisazione che il soddisfacimento, si ribadisce, avviene esclusivamente mediante l'utilizzo di finanza esterna.

- ➤ Una soddisfazione pari ad €1.999,58, che assicura l'integrale pagamento del compenso spettante all'OCC da soddisfarsi in prededuzione ex art. 13 comma 4 bis legge 3/2012. Si è già provveduto a pagare un acconto di €1,248,00, mentre, il residuo saldo verrà corrisposto nei termini previsti dal relativo regolamento dell'Organismo;
- > una soddisfazione pari ad €15.000 = (75% dell'importo messo a disposizione della finanza esterna per il creditore privilegiato declassato al chirografo
  L'importo complessivo di comprensivo delle spese legali ammonta a complessivi €180.814,51 e, rapportato a tale dato, la percentuale di soddisfacimento è pari all' 8,3%;
- > una soddisfazione pari ad €5.000 (= 25% dell'importo messo a disposizione della finanza esterna) per i creditori chirografari per natura e declassati.

Nella sottostante tabella si riporta la proposta di riparto della somma di finanza esterna di €20.000,00, con le relative percentuali di soddisfazione dei creditori della sig.ra Monica UGOLINI:

CREDITORE	GRADO	DEBITO€	PROPOSTA	% SODDISFAZIONE
	Ipoteca grado 2°	14.963,00	14.963,00	100
	declassato al chirografo	146.278,01	3.773,97	2,58
	declassate at chirografo	19.573,50	978,68	5

	chirografo	3.499,22	174,96	5
	chirografo	1.867,31	93,37	5
	chirografo	283,17	14,16	5
TOTALE		186.464,21	19.998,13	

A garanzia dell'impegno assunto nei confronti del debitore e a beneficio dei creditori la sig.ra Barbara UGOLINI sottoscrive il presente Piano.

# 10. DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI VOTO

Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Pertanto, le percentuali di voto risultano come segue:

Creditore	Vantato	Voto
	180.814,51	96,97
	26.837,00	NO
	€ 3.499,22	1,88
	€ 1867,41	1,00
	283,17	0,15
OTALE AMMESSI AL VOTO	€ 186,464,21	100%

e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

La percentuale di voto attribuita a ciascun creditore ammesso è stata calcolata sulla somma dei crediti, detratti quelli privilegiati il cui pagamento è proposto integralmente, mentre tutti gli altri crediti sottoposti a falcidia sono ammessi al voto.

Tutto ciò premesso ed esposto, la sig.ra Monica UGOLINI, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

#### CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Tivoli Voglia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, svolti gli incombenti e le verifiche previste dagli artt. 10 e seguenti della legge 3/2012 e successive modifiche:

- fissare con decreto l'udienza ex art. 10 comma 1 Legge 3/2012;

- Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- Disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità e per l'effetto, disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG. E. 284/2021 pendente innanzi Tribunale di Tivoli, nonché del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 72 ter del D.P.R. 602/1973.

# Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Istanza di nomina del gestore.
- 2. Nomina gestore della crisi.
- 3. Visura storica società
- 4. Contratto di leasing.
- 5. Fideiussione del 3.03.2008.
- 6. Decreto ingiuntivo n. 9454/2016.
- 7. Sentenza n. 3884/2017.
- 8. Atto di precetto.
- 9. Atto di pignoramento
- 10. Opposizione ex art. 615 c.p.c..
- 11. Ordinanza di rigetto sospensione.
- 12. Contratto di mutuo del 12.05.2005.
- 13. Piano di ammortamento.
- 14. Contratto di acquisto quota del 15.06.2007.
- 15. Certificato di matrimonio.
- 16. Certificato medico
- 17. Certificato medico Monica Ugolini.
- 18. Esenzione ticket Monica Ugolini.
- 19. Certificato medico Monica Ugolini.
- 20. Crif.
- 21. Centrale rischi.
- 22. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione.
- 23. Carichi pendenti Agenzia delle Entrate.
- 24. Precisazione del credito

- 25. Carichi pendenti Procura della Repubblica.
- 26. Casellario giudiziario.
- 27. Visura catastale.
- 28. Visura PRA.
- 29. Estratto conto Postepay.
- 30. Pignoramento crediti presso terzi
- 31. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.
- 32. Certificato di residenza
- 33. Contratto di lavoro di contratto di lavoro di
- 34. Dichiarazione spese di sostentamento sottoscritta per garanzia anche da
- 35. Reddito di cittadinanza.
- 36. Attestazione Isee.
- 37. Modelli 730 Barbara UGOLINI 2019-2020-2021.
- 38. Perizia giurata valore immobile casa coniugale pignorato. Roma, 22.03.2022.

Avv. Paolo MELCHIONNA

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA E IMPEGNO DEL TERZO ASSUNTORE

In fede

Barbara UGOLINI

